SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

01A1358

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, unità di Marcianise. (Decreto n. 29236).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 72, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto-ministeriale del 8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 4 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 25 maggio 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 5 giugno 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica privata applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 36 unità su un organico complessivo di 42 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 5 giugno 2000 al 4 giugno 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 36 unità, su un organico complessivo di 42 unità.

Art. 2.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto-ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0971

DECRETO 12 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, unità di Lecce. (Decreto n. 29237).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro, come da protocollo della stessa, in data 21 maggio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 marzo 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 6 aprile 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica privata applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 66 unità su un organico complessivo di 79 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 6 aprile 1999 al 5 aprile 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, con sede in Napoli, unità di Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 66 unità, su un organico complessivo di 79 unità.

Art. 2.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto-ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0972

DECRETO 12 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, unità di Monopoli. (Decreto n. 29238).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro, come da protocollo della stessa, in data 21 maggio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 marzo 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° aprile 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica privata applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 42 unità su un organico complessivo di 59 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, con sede in Napoli, unità di Monopoli (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 42 unità, su un organico complessivo di 59 unità.

Art. 2.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto-ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0973

DECRETO 12 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, unità di Marcianise. (Decreto n. 29239).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro, come da protocollo della stessa, in data 7 luglio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 marzo 1999, 2 giugno 1999 e 25 ottobre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 7 giugno 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica privata applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 37 unità su un organico complessivo di 44 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 7 giugno 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 37 unità, su un organico complessivo di 44 unità.

Art. 2.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto-ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0974

DECRETO 12 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Di Marco, unità di S. Egidio alla Vibrata. (Decreto n. 29240).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della S.r.l. Di Marco, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro, come da protocollo della stessa, in data 10 gennaio 2000, relativa al periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 settembre 1998 e 30 settembre 1999, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° ottobre 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato, a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità su un organico complessivo di 17 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Di Marco, con sede in S. Egidio alla Vibrata, unità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 17 unità.

Art. 2.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Di Marco, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0975

DECRETO 14 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «Sit Servizi società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 novembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Firenze nei confronti della società cooperativa mista «Sit Servizi società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Sit Servizi società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita in data 18 giugno 1996 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Petrina di Firenze, omologato dal tribunale di Firenze con decreto 31 luglio 1996, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Alessandro de Sanctis, con studio in Firenze, via Alamanni n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1631

DECRETO 14 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Campania Centro Sud società cooperativa a responsabilità limitata», in Puglianello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 26 settembre 1994, 18 dicembre 1997 e 27 aprile 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Benevento nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Campania Centro Sud società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Puglianello (Benevento);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Campania Centro Sud società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Puglianello (Benevento), costituita in data 14 aprile 1988 con atto a rogito del notaio dott. Giovannibattista Musto di Caserta, omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto 10 novembre 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Francesco Parente, con studio in Benevento, via G. Pasquali, n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1632

DECRETO 14 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «Consorzio CO.C.E.PI. società cooperativa a responsabilità limitata», in Pisa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 dicembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Pisa nei confronti della società cooperativa mista «Consorzio CO.C.E.PI. società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pisa;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Consorzio CO.C.E.PI. società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pisa, costituita in data 26 febbraio 1991 con atto a rogito del notaio dott. Angelo Caccetta di Pisa, omologato dal tribunale di Pisa con decreto 30 aprile 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott. Tiziana Guggino, con studio in Pisa, via P. Galluppi n. 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1633

DECRETO 14 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Milonia Clothing - Cooperativa a responsabilità limitata», in Miglionico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 aprile 1998 e 9 luglio 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Matera nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Milonia Clothing - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Miglionico (Matera);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Milonia Clothing - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Miglionico (Matera), costituita in data 6 maggio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Michele Arcangelo Casino di Matera, omologato dal tribunale di Matera con decreto 28 maggio 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Cosimo Di Pede, in Matera, via Pentasuglia n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1634

DECRETO 14 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Teorema - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in San Giorgio a Cremano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 20 dicembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa edilizia «Teorema - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Teorema - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), costituita in data 1° marzo 1976, con atto a rogito del notaio dott. Alessandro Chieffi di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 17 marzo 1976, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Attilio De Nicola, con studio in Napoli, via A. Manzoni n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1635

DECRETO 14 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa Il Ciliegio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Casoria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 gennaio 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa Il Ciliegio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Casoria (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa Il Ciliegio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casoria (Napoli), costituita in data 21 marzo 1984, con atto a rogito del notaio dott. Luigi D'Anna di Casoria (Napoli), omologato dal tribunale di Napoli con decreto 22 settembre 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Luciano Mirra, con residenza in Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 347, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1636

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2001.

Determinazione delle competenze degli uffici circoscrizionali di Palermo. (Provvedimento n. 2001/1074).

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Competenze degli uffici di Palermo 1, Palermo 2 e di Palermo 3.

1.1. La competenza di ciascun ufficio circoscrizionale della città di Palermo, relativamente ai carichi pregressi, è determinata sulla base dell'allegato elenco n. 1, nel quale sono individuati gli atti che non vengono ripartiti secondo il principio generale del domicilio fiscale.

1.2. All'ufficio di Palermo 1 è attribuita la competenza relativa ai servizi contabili svolti dalle ragionerie provinciali dello stato per conto delle soppresse intendenze di finanza, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, nonché la competenza alla gestione dei registri degli ufficiali di riscossione nell'ambito della provincia di Palermo.

1.3. Relativamente alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, la competenza di ciascun ufficio circoscrizionale della città di Palermo è determinata sulla base del prospetto che segue:

Ufficio	Competenza territoriale
Palermo 1 (via Konrad Roentigen) e sezione staccata di Partinico	VII Circoscrizione — VIII Circoscrizione: quartieri 8 (Malaspina — Palagonia) 9 (Libertà) — 24 (Montepellegrino). Sedi Notarili dei comuni di: Cinisi - Capaci- Carini - Partinico
Palermo 2 (viale Campania) e Sezioni staccate di Corleone e Lercara Friddi	V e VI Circoscrizione, VIII Circoscrizione: quartiere 10 (Politeama) vie Libertà e Ruggero Settimo, nonché tutta la zona urbana sita ad ovest delle predette vie. Sedi notarili dei comuni di: Alia - Bisacquino - Corleone - Lercara Friddi Prizzi - San Giuseppe Jato
Palermo 3 (corso Vittorio Emanuele) e Sezione Staccata di Misilmeri	I, II, III, IV e VIII circoscrizione: quartiere 10 (Politeama) la zona urbana sita ad est delle vie Libertà e Ruggero Settimo. Sedi notarili dei comuni di: Villabate - Misilmeri - Villafrati - Ciminna-Marineo-Piana degli Albanesi - Monreale.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono, anzitutto, dalla circostanza che il decreto del direttore generale del soppresso dipartimento delle entrate n. 250447 del 20 dicembre 2000, nell'istituire in Palermo tre uffici circoscrizionali e determinare la relativa competenza territoriale, ha demandato al direttore regionale di specificare la competenza dei tre uffici relativamente ai carichi pregressi per le materie non specificate nel predetto decreto.

Nel medesimo decreto è stato individuato, come criterio generale, che la competenza territoriale per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate sia individuata nell'ufficio nella cui circoscrizione sia ubicato lo studio del notaio tenuto a richiedere la formalità, demandando, comunque, al direttore regionale, sentito il consiglio notarile, la possibilità di determinare una diversa competenza, al fine di assicurare una più equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali.

Inoltre, la nota 8 marzo 2000, n. 9398, della Direzione centrale della riscossione ha demandato alle direzioni regionali gli adempimenti di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 112/1999, il quale stabilisce, fra l'altro, che il Ministero delle finanze individui, per ciascun ambito, l'ufficio competente alla numerazione, alla vidimazione annuale dei registri cronologici degli ufficiali di riscossione, nonché alla conservazione dei registri esauriti e di quelli degli ufficiali cessati dalla carica.

La C.M. del 19 ottobre 1999, n. 20 della predetta direzione centrale, infine, dispone che il direttore regionale individui, nei capoluoghi ove operano più uffici, quello a cui attribuire la competenza relativa ai servizi contabili svolti dalle ragionerie provinciali dello Stato per conto delle soppresse intendenze di finanza, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1544/1955.

Per quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare le fattispecie indicate nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto 20 dicembre 2000, n. 258447 del direttore generale del soppresso Dipartimento delle entrate;

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 97;

C.M. n. 20 del 19 gennaio 1999 della Direzione centrale della riscossione.

Palermo, 16 gennaio 2001

Il direttore regionale: DI GIUGNO

Allegato N.1 al provvedimento N. 2001/1074 del 16/1/2001

N.	CARICHI	UFFICIO DELLE ENTRATE PALERMO 1	UFFICIO DELLE ENTRATE PALERMO 2	UFFICIO DELLE ENTRATE PALERMO 3	UFFICIO I.V.A.	SEZIONE STACCATA D.R.E.
1	**Atti pubblici e privati (autenticati e non autenticati) da registrare dall'1.4.2000 alla data di attivazione degli Uffici.**			Intero carico (fino alla completa registrazione, utilizzando un "pool" formato da dipendenti già addetti al servizio)		
1bis	**Successiva valutazione atti pubblici e privati (autenticati e non autenticati) di cui al punto 1**	Atti dall'1.4.2000 al 30.6.2000	Atti dall'1.7.2000 al 30.9.2000	Atti dall'1.10.2000 al 31.12.2000		
2	**Atti pubblici e privati serie V (autenticati e non autenticati) in valutazione registrati dall'1.1.1999 al 31.3.2000 Gli atti diversi dalla serie V restano in carico a Palermo 3**	Atti dall'1.7.1999 al 30.9.1999 e dall'1.1.1999 al 28.2.1999	Atti dall'1.10.1999 al 31.12.1999 e dall'1.3.1999 al 30.4.1999	Atti dall'1.1.2000 al 31.3.2000 e dall'1.5.1999 al 30.6.1999		
2bis	**Atti pubblici e privati (autenticati e non autenticati) in valutazione registrati fino al 31.12.1998.**			Intero carico		
3	**Contenzioso in corso (II.DD. ca. 9.000, IVA ca. 9.000 A.C. n. 4450 Succ. n. 275)**	Riposizionamento dell'intero carico secondo la nuova competenza territoriale degli attivandi Uffici a seguito chiamata in udienza delle pratiche	Riposizionamento dell'intero carico secondo la nuova competenza territoriale degli attivandi Uffici a seguito chiamata in udienza delle pratiche	Riposizionamento dell'intero carico secondo la nuova competenza territoriale degli attivandi Uffici a seguito chiamata in udienza delle pratiche		
4	**Campione unico**	Intero carico agevolazioni prima casa	Intero carico agevolazioni piccola proprietà contadina ed imprenditoria agricola	Intero carico agevolazioni societarie		
4 bis	**Denunce di avveramento delle condizioni sospensive presentate sino al 31.12.1998**			Intero carico		
5	**Campione unico (comprese le denunce di avveramento delle condizioni sospensive presentate dall'1.1.1999 alla data di attivazione degli Uffici)**	Ripartizione di cui ai punti 1bis e 2 (Atti dall'1.1.1999 al 28.2.1999 e dall'1.7.1999 al 30.9.1999 e dall'1.4.2000 al 30.6.2000)	Ripartizione di cui ai punti 1bis e 2 (Atti dall'1.3.1999 al 30.4.1999 e dall'1.10.1999 al 31.12.1999 e dall'1.7.2000 al 30.9.2000)	Ripartizione di cui ai punti 1bis e 2 (Atti dall'1.5.1999 al 30.6.1999 e dall'1.1.2000 al 31.3.2000 e dall'1.10.2000 al 25.1.2001)		
6	**Atti giudiziari e spese di giustizia**		Intero carico			
7	**Dichiarazioni di successione (prima denuncia)**	Intero carico compresa la valutazione e la trascrizione per quelle **presentate dal Novembre 1998** alla data di attivazione degli uffici		Intero carico compresa la valutazione e la trascrizione per quelle **presentate fino all' Ottobre 1998**		

N.	CARICHI	UFFICIO DELLE ENTRATE PALERMO 1	UFFICIO DELLE ENTRATE PALERMO 2	UFFICIO DELLE ENTRATE PALERMO 3	UFFICIO I.V.A.	SEZIONE STACCATA D.R.E.
8	**Rimborsi pregressi da istruire relativi a tutti gli Uffici del Registro soppressi**	Intero carico				
9	**Tassa di cc.gg. sulla partita IVA, imposta sulle ass.ni, imposta di bollo virtuale, imposta sui contratti di borsa e quanto non indicato nei punti successivi**	Secondo partite IVA di competenza	Secondo partite IVA di competenza	Secondo partite IVA di competenza		
10	**Segnalazione ACI, processi verbali IGE, contesti valutari, verbali su imposta di bollo, verbali su tassa di circolazione, verbali SIAE**		Atti dell'anno 1997	Atti fino all'anno 1996		
11	**Segnalazioni per imposta straordinaria su particolari beni**	Intero carico				
12	**Segnalazioni per infrazioni alle tasse di cc.gg. dei telefoni cellulari**		Intero carico			
13	**Contenzioso relativo ai contesti di cui all'art.16 della legge 408/90**			Intero carico		
14	**Rimborsi pregressi di competenza della Sez.Stacc. della DRE Contenzioso su fiscalità locale fino al 1/4/1996**					Intero carico
15	**Dichiarazioni IVA segnalate irregolari ed appurate**				Intero carico	
16	**Dichiarazioni IVA segnalati irregolari da appurare**				Intero carico	
17	**Rimborsi Iva pregressi**	Secondo partite IVA di competenza	Secondo partite IVA di competenza	Secondo partite IVA di competenza		
18	**IVA- Condoni Art.56 L.413/91 prorogata dall'art.48 L.449/97 da acquisire a terminale; -sanatoria delle irregolarità di cui all'art.19bis del DL 23/2/95,n.41; -sanatoria art. 3, commi da 204 a 208 legge 662/96; -comunicazioni acquisti da Repubblica S. Marino senza pagamento dell'IVA**		Intero carico (art. 56 : 0 art. 19 bis: ca. 3.000 art. 3 : 0 RSM: ca. 1.000)			

N.	CARICHI	UFFICIO DELLE ENTRATE PALERMO 1	UFFICIO DELLE ENTRATE PALERMO 2	UFFICIO DELLE ENTRATE PALERMO 3	UFFICIO I.V.A.	SEZIONE STACCATA D.R.E.
19	**Rapporti con il concessionario della riscossione per tutti gli uffici (verbali al visto, domande di rimborso e di discarico per quote inesigibili,etc)**	Intero carico				
20	**Servizi contabili della DRE per i tre Uffici delle Entrate**	Intero carico				
21	**Contabilità stralcio degli Uffici del Registro e degli Uffici II.DD. sopprimendi**	Secondo la sede di assegnazione dell'agente contabile dell'Ufficio soppresso	Secondo la sede di assegnazione dell'agente contabile dell'Ufficio soppresso	Secondo la sede di assegnazione dell'agente contabile dell'Ufficio soppresso		

01A1552

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 febbraio 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciotto cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme in materia di eutanasia». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il partito Radicale, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A1827

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Ferruzzano (Reggio Calabria) con deliberazione n. 13 del 5 ottobre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento prevista dall'art. 79 del decreto-legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (ora art. 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Annunziato Labate per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 2227/2000/Gab. del 28 ottobre 2000, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Annunziato Labate è stato nominato componente effettivo del comitato regionale di controllo, sezione di Reggio Calabria e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Gianfranco Ielo.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2001 il dott. Gianfranco Ielo è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (ora art. 252 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Annunziato Labate.

01A1553

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651040/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.